

H - Istituzioni pubbliche e fondazioni private

Il perseguimento di finalità del più alto contenuto etico e ideale, coincidenti con quelle dello Stato e degli enti pubblici, non è elemento sufficiente a trasformare un organismo privato in ente pubblico, se le finalità da esso perseguite non siano anche finalità esclusive dello Stato e degli enti pubblici, tali cioè che solo ad essi ne sia riservata la realizzazione.

Cass., 24 novembre 1977, n. 4560

L'ente che persegue finalità di educazione ed istruzione gratuita delle fanciulle povere non può essere incluso fra le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, secondo la previsione dell'art. 1 legge 17 luglio 1890, n. 6972, sia perché manca del riconoscimento di cui all'art. 1 R.D. 5 febbraio 1891, n. 99, sia perché trae origine da negozi di diritto privato ed opera con propri mezzi finanziari, senza ingerenze o controlli esterni.

Cass., 25 novembre 1982, n. 6366